

**REGOLAMENTO
DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
E DELL'ATTIVITA' BANCARIA**

AGGIORNAMENTO N. II

anno 2011 / numero 02

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07 in materia di raccolta del risparmio e attività bancaria.

1. L'articolo I.I.2 è sostituito come segue:

“Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

1. **“abilitazione valutaria”**: abilitazione rilasciata dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della Legge Valutaria;
2. **“amministratore delegato”**: membro del Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, munito di poteri delegati ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della Legge sulle Società;
3. **“annuncio pubblicitario”**: messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
4. **“attività di revisione interna”**: attività di controllo di terzo livello condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture organizzative diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco, finalizzata ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza del sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e del capo della struttura esecutiva i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure;
5. **“azienda”**: complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa;
6. **“banca abilitata per l'attività valutaria”**: banca che può condurre attività con l'estero relativa ai pagamenti cross border;
7. **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
8. **“banche preesistenti”**: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 156, comma 1 della LISF
9. **“capo della struttura esecutiva”**: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale;
10. **“capogruppo”**: banca o società di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 54 della LISF e collocata all'interno dell'architettura di gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un gruppo bancario;
11. **“capogruppo estera”**: banca o altra impresa finanziaria estera che, sulla base della normativa vigente nel proprio Paese d'insediamento, risulti a capo di un gruppo composto anche da banche sammarinesi;
12. **“cliente”**: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in rapporti con la banca in relazione a prodotti e/o servizi bancari;
13. **“componenti”**: società o enti, diversi dalla capogruppo, facenti parte del gruppo;
14. **“contratti derivati”**: contratti finanziari il cui valore dipende dal valore di una o più attività o indici sottostanti;
15. **“contratti di durata”**: contratti i cui effetti giuridici diretti si protraggono nel tempo, con o senza scadenze predeterminate (ad esempio: conto corrente bancario, deposito a risparmio, apertura di credito,

- mutuo, sottoscrizione di certificati di deposito e obbligazioni emesse dalla banca, operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione);
16. **“controlli dei rischi ”**: controlli di secondo livello diretti a concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
 17. **“controlli di compliance”**: controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell’attività svolta ad ogni disposizione di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario in materia di riciclaggio, usura, finanziamento al terrorismo e ad altri reati di natura finanziaria;
 18. **“controlli di linea o di primo livello”**: verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell’ambito della stessa struttura organizzativa; sono effettuati dalle stesse strutture organizzative produttive o incorporati nelle procedure automatizzate, ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office;
 19. **“controlli di secondo livello”**: controlli affidati a strutture organizzative diverse da quelle operative;
 20. **“controllo contabile”**: funzione descritta dall’articolo 68 della Legge sulle Società e disciplinata dall’articolo 34 della LISF;
 21. **“controparti qualificate”**: i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - 1 soggetti autorizzati;
 - 2 soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1;
 - 3 società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
 - 4 società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:
 - I) totale dell’attivo di bilancio superiore a cinque milioni di euro;
 - II) fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro;
 - III) patrimonio netto superiore a mezzo milione di euro;
 - 5 Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali.
 22. **“crediti dubbi”**: l’insieme dei crediti in sofferenza, dei crediti incagliati, dei crediti scaduti e/o sconfinanti, dei crediti non garantiti verso Paesi a rischio, così come di seguito definiti;
 23. **“crediti incagliati”**: l’intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che possa, prevedibilmente, essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. L’intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le altre partite in sospeso di cui sia certa l’attribuzione definitiva, anche se momentaneamente appostate in conti transitori. Formano, altresì, oggetto di rilevazione, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione tra i crediti in sofferenza:
 - le esposizioni verso emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente a strumenti finanziari di debito;

- il valore del debito residuo (appostato nelle immobilizzazioni) per i contratti di locazione finanziaria attiva aumentato delle rate impagate per canoni scaduti e degli interessi moratori connessi al rapporto;
 - i finanziamenti verso persone fisiche, anche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria, qualora siano stati avviati gli atti esecutivi di recupero del credito;
 - le esposizioni, non classificate a sofferenza, di cui facciano parte i finanziamenti per i quali siano scadute e non pagate, anche solo parzialmente:
 - a) 3 rate semestrali o 5 rate trimestrali o 7 rate mensili per i finanziamenti di durata originaria superiore a 36 mesi;
 - b) 2 rate semestrali o 3 rate trimestrali o 5 rate mensili per i finanziamenti di durata originaria pari o inferiore a 36 mesi;
 - c) 1 rata annuale scaduta da almeno 6 mesi .
24. **“crediti in sofferenza”**: l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dalla banca nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono comprese le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario. L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero;
25. **“crediti non garantiti verso Paesi a rischio”**: l'intera esposizione non garantita dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti appartenenti a Paesi della Zona B;
26. **“crediti scaduti e/o sconfinanti”**: l'intera esposizione nei confronti di clienti titolari di singoli crediti per cassa e fuori bilancio, diversi da quelli in sofferenza o incagliati, che sono scaduti o sconfinanti in modo continuativo da oltre 90 giorni, se tali crediti rappresentano oltre il 20% dell'esposizione complessiva, intesa come somma dell'utilizzato per cassa e di firma, dei titoli di debito sottoscritti dalla banca, nonché delle posizioni creditorie su derivati.
- Per i crediti scaduti si applica la seguente formula:
- $$(\text{debiti scaduti da oltre 90 giorni} - \text{interessi di mora}) / \text{esposizione complessiva}$$
- In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore.
- Per i crediti sconfinanti si applica la seguente formula:
- $$\text{Somatoria} [(\text{utilizzato} - \text{interessi di mora}) - (\text{accordato operativo}) \text{ se } > 0] / \text{esposizione complessiva}.$$
- Non sono comunque ammesse compensazioni tra le posizioni scadute e gli sconfinamenti con gli eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.
- Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione dell'extra fido, il calcolo dei giorni dello sconfinamento decorre dalla data nella quale è stato formalmente accordato l'extra fido.
- Se i rapporti sopra delineati superano il 20 per cento della esposizione complessiva, l'intera esposizione viene classificata come credito scaduto e/o sconfinante;
27. **“decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e integrazioni;

28. **“deposito bancario”**: contratto mediante il quale il cliente trasferisce la proprietà di una somma di denaro alla banca con obbligo di restituzione nella stessa specie monetaria, a termine o a richiesta del cliente (c.d. “depositi a vista”);
29. **“documento di riconoscimento”**: documento, contenente la fotografia e l’indicazione di tutte le generalità di una persona fisica e rilasciato da una pubblica autorità nazionale od estera;
30. **“esercizio”**: anno solare;
31. **“esponenti aziendali”**: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o direttore generale;
32. **“esposizione indiretta”**: esposizioni assunte per il tramite di imprese finanziarie controllate;
33. **“finanziamenti a medio-lungo termine”**: crediti con durata residua non inferiore a 18 mesi;
34. **“finanziamenti a breve termine”**: crediti con durata originaria o residua inferiore a 18 mesi;
35. **“generalità”**:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità della persona fisica;
 - b) denominazione con forma giuridica, indirizzo di sede legale e amministrativa, codice identificativo attribuito dall’ordinamento giuridico del Paese di appartenenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
36. **“grandi rischi”**: posizioni di rischio di una banca verso una controparte o gruppo di controparti connesse quando l’esposizione complessiva (per cassa e di firma; diretta e indiretta) è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;
37. **“gruppo bancario”**: gruppo o conglomerato, ai sensi degli articoli 53 e 60 della LISF, il cui attivo patrimoniale sia rappresentato, in misura non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio di banche;
38. **“gruppo di clienti connessi o controparti connesse”**: due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
 - 1 uno di essi ha un potere di controllo sull’altro o sugli altri (connessione “giuridica”);
 - 2 esistono tra i soggetti considerati legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trovasse in difficoltà finanziarie, l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione “economica”). A titolo di esempio di tale interconnessione, la banca può prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - I) proprietà in comune;
 - II) stessi amministratori o dirigenti;
 - III) rapporti di garanzia;
 - IV) diretta interdipendenza produttiva e/o commerciale che non può essere sostituita a breve termine;
 - V) soggetti controllanti in comune;
39. **“IAS”**: principi contabili internazionali adottati tempo per tempo dall’organismo denominato International Accounting Standards Board (IASB), con sede a Londra;
40. **“imprese finanziarie”**: soggetti sammarinesi o esteri che svolgono, in forma imprenditoriale, attività incluse nell’elenco di cui all’Allegato 1 della LISF, o attività ad esse equiparabili, e sottoposti a vigilanza;

41. **“impresa non finanziaria”**: impresa sammarinese o estera non rientrante nella definizione di imprese finanziarie;
42. **“impresa strumentale”**: società che svolge una o più attività non finanziarie, strumentali a quelle esercitate dalla banca committente ed esclusivamente in favore della stessa;
43. **“intermediario indipendente”**: soggetto autorizzato, ovvero promotore finanziario, ovvero intermediario assicurativo o riassicurativo ai sensi della LISF, operante nella Repubblica di San Marino per conto di banche estere autorizzate alla prestazione di servizi senza stabilimento, purché in forma indipendente; l'intermediario è invece qualificato come succursale laddove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
 - 1 opera in via esclusiva per un'unica banca preponente;
 - 2 ha il potere di negoziare affari con terzi;
 - 3 può obbligare la banca preponente;
 - 4 agisce in via continuativa;
44. **“invito a concludere”**: proposta della banca suscettibile di accettazione pura e semplice in quanto contenente tutte le condizioni del contratto, quale espressione di una volontà univoca, che manifesta una decisione e non una mera disponibilità o auspicio;
45. **“ius variandi”**: diritto della banca di modificare unilateralmente le clausole del contratto;
46. **“Legge sulle società”**: Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
47. **“Legge Valutaria”**: Legge 25 aprile 1996, n. 41 e successive modifiche e integrazioni;
48. **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
49. **“locazione finanziaria attiva”**: contratti di leasing in cui la banca è parte locatrice;
50. **“locazione finanziaria passiva”**: contratti di leasing in cui la banca è parte locataria;
51. **“margine di intermediazione lordo”**: somma algebrica delle voci di conto economico secondo gli schemi di bilancio bancario di cui alla vigente regolamentazione di vigilanza:
$$\text{MIL} = \text{interessi attivi e proventi assimilati (cod.10)} - \text{interessi passivi e oneri assimilati (cod. 20)} + \text{dividendi ed altri proventi (cod. 30)} + \text{commissioni attive (cod. 40)} - \text{commissioni passive (cod.50)} + \text{profitti/perdite da operazioni finanziarie (cod. 60)};$$
52. **“offerta fuori sede”**: l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle succursali della banca;
53. **“operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione”**: vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della banca (“venditore a pronti”) a favore del cliente (“acquirente a pronti”) con contestuale vendita a termine, non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il cliente (“venditore a termine”) e la banca (“acquirente a termine”). L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
54. **“outsourcer”**: persone fisiche o giuridiche alle quali la banca esternalizza funzioni aziendali o attività materiali integrate all'interno dei processi produttivi tipici per una azienda bancaria;
55. **“parte correlata”**:

- 1 il partecipante al capitale della banca e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene, anche in via congiunta, il controllo della banca;
 - 2 i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
 - 3 gli esponenti aziendali della banca ovvero della società capogruppo;
56. **“partecipanti al capitale”**: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono partecipazioni rilevanti al capitale sociale;
 57. **“partecipazione di controllo”**: partecipazione attributiva del controllo ai sensi dell’articolo 2 della LISF;
 58. **“partecipazione rilevante”**: partecipazione, con diritto di voto, superiore al 2% del capitale sociale;
 59. **“personale titolare di unità organizzative”**: personale posto a capo di rilevanti unità organizzative e dotato di significativi poteri decisionali e di rappresentanza;
 60. **“prestazione di servizi senza stabilimento”**: esercizio di attività riservate da parte di banca estera in San Marino, o da parte di banca sammarinese all’estero, mediante organizzazione temporanea, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero mediante intermediari o agenti indipendenti;
 61. **“raccolta diretta a medio-lungo termine”**: operazioni di raccolta diretta con durata residua superiore ai 18 mesi;
 62. **“raccolta del risparmio”**: raccolta presso il pubblico di denaro con l’obbligo di restituzione, equivalente alla raccolta diretta al netto della raccolta interbancaria;
 63. **“raccolta diretta”**: ammontare totale del denaro raccolto dalla clientela con obbligo di restituzione, equivalente alla somma tra la raccolta del risparmio e la raccolta interbancaria;
 64. **“raccolta indiretta”**: ammontare totale degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela (intesa come pubblico e banche) amministrata e/o gestite per conto della stessa, al netto delle somme già incluse nella raccolta diretta;
 65. **“raccolta interbancaria”**: raccolta presso le banche di denaro con l’obbligo di restituzione, equivalente alla raccolta diretta al netto della raccolta del risparmio, con esclusione pertanto dei saldi debitori presenti sui conti reciproci accesi per servizi resi;
 66. **“ramo di azienda”**: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
 67. **“rapporti di rilevanza economica”**: rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, ovvero altri rapporti “intuitu personae” tali da influire sull’indipendenza del soggetto quale esponente aziendale della banca;
 68. **“rapporti giuridici individuabili in blocco”**: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo rinvenibile nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta la precisa individuazione di un complesso omogeneo di rapporti giuridici;
 69. **“reati rilevanti”**: tutti i reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione

- e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
70. **“responsabili della succursale”**: principali due esponenti della prima succursale in territorio sammarinese di una banca estera;
 71. **“revisori contabili”**: soggetti incaricati del controllo contabile per conto della Società di Revisione;
 72. **“rischi operativi”**: rischi di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o ad eventi di origine esterna. Vi rientrano, tra gli altri, il rischio legale e di reputazione;
 73. **“rischi strategico-gestionali”**: rischi quantificabili il cui andamento orienta le strategie aziendali; vi rientrano, tra gli altri, i rischi di tasso, di mercato, di liquidità e di credito;
 74. **“segnalazioni periodiche di vigilanza”**: rilevazioni periodiche di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali che, nell’ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all’articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;
 75. **“servizi bancari”**: servizi e prodotti rientranti nell’esercizio delle attività riservate di cui alle lettere A), B), I), J), K), dell’Allegato 1 della LISF;
 76. **“servizi di investimento”**: i servizi posti in essere per l’esercizio delle attività riservate di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 della LISF;
 77. **“SICAV”**: società di investimento a capitale variabile;
 78. **“sistema dei controlli interni”**: insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, lo statuto, la normativa di vigilanza e le norme di autoregolamentazione della banca;
 79. **“società di revisione”**: società sammarinese iscritta nel Registro di cui all’articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004, n. 146, o società estera abilitata ai sensi dell’articolo 33, comma 3 della LISF;
 80. **“società finanziarie”**: società autorizzate all’esercizio in forma imprenditoriale dell’attività di cui alla lettera B) dell’Allegato 1 alla LISF;
 81. **“società finanziarie ad operatività limitata”**: società finanziarie per le quali trovano applicazione i seguenti vincoli:
 - a) il totale dell’attivo ponderato ai fini di vigilanza non può superare i 50 milioni di euro;
 - b) la raccolta obbligazionaria presso il pubblico è soggetta ai medesimi limiti quantitativi ed alle medesime procedure autorizzative previsti per gli emittenti non finanziari;
 - c) l’unica attività riservata esercitabile è quella creditizia, con conseguente esclusione delle attività riservate di cui alle lettere L e D6 dell’Allegato 1 della LISF;
 - d) l’attività creditizia, di cui alla lettera B dell’Allegato 1 della LISF, è esercitabile ad eccezione del ramo di attività costituito dal “rilascio di garanzie e impegni di firma”;
 - e) l’operatività all’estero, sia sotto forma di apertura di succursali sia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, è vietata ai sensi dell’articolo 74 comma 2 della LISF;

82. **“società in default”**: società sottoposte a procedure concorsuali o a procedimenti straordinari o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate rispettivamente:
- 1 dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;
 - 2 dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;
83. **“soggetti connessi a una parte correlata”**:
- 1 le società controllate da una parte correlata;
 - 2 le società presso le quali le parti correlate svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo ad esclusione di quelle partecipate dalla banca laddove vi sia coincidenza di esponenti aziendali nell'interesse e su designazione della banca medesima;
84. **“soggetti controllanti”**: persone fisiche o, in mancanza, soggetti di diversa natura giuridica che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti, esercitano, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, interposizione fiduciaria o altra interposizione, il controllo sulle persone giuridiche, ai sensi della LISF;
85. **“soggetti promotori”**: persone fisiche o giuridiche che intendono acquisire per conto proprio, il capitale sociale della banca costituenda;
86. **“soggetti richiedenti”**: persone fisiche o giuridiche che presentano la domanda alla Banca Centrale finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'acquisizione, per conto proprio, di partecipazioni rilevanti al capitale di banche già costituite;
87. **“Statuto BCSM”**: Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
88. **“succursale”**: stabilimento di una banca principalmente deputato alle dirette relazioni con il pubblico;
89. **“tecniche di comunicazione a distanza”**: tecniche di contatto con la clientela diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
90. **“titolari effettivi”**: persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni;
91. **“ufficio di rappresentanza”**: struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati;
92. **“variazioni unilaterali generalizzate”**: variazioni applicate indistintamente a tutti i contratti di durata della stessa specie o relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi.”

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF.”

2. L'articolo II.II.4 è sostituito come segue:

“Articolo II.II.4 - Altre attività esercitabili

1. Le banche possono esercitare le seguenti attività connesse, strumentali o accessorie:

- a) amministrazione degli immobili acquisiti ad uso funzionale della banca ai sensi dell'articolo VII.VII.1 e per recupero crediti ai sensi dell'articolo VII.VII.2;
- b) predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti;
- c) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;
- d) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- e) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- f) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- g) locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- h) esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE ai sensi del Decreto Delegato n.49/2010 e succ. mod. e int..”

3. L'articolo II.III.4 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Il libretto può essere “nominativo” ovvero “all’ordine”, quando la legittimazione a disporne spetta al possessore che risulti tale sulla base di una serie continua di trasferimenti avvenuti presso la banca depositaria delle somme, registrati dalla stessa previa identificazione delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti norme di contrasto al riciclaggio.”

4. L'articolo II.III.6 comma 2 è sostituito come segue:

“I certificati di deposito devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi;
- b) taglio minimo pari a 1.000 euro o importo equivalente in valuta estera, arrotondato all'unità superiore;
- c) valore espresso in multipli del taglio minimo.”

5. Il punto 4 della lettera b) dell'articolo II.III.6 comma 3 è sostituita come segue:

“4) intestazione nominativa;”

6. L'articolo II.III.7 commi 4, 5 e 8 sono sostituiti come segue:

“4. Le obbligazioni bancarie devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a ventiquattro mesi;
- b) non rimborsabilità prima del decorso di ventiquattro mesi dalla data di chiusura del periodo di collocamento;
- c) taglio minimo non inferiore a 1.000 euro (arrotondato alle migliaia di euro) o importo equivalente in valuta estera (arrotondato all'unità superiore);
- d) valore espresso in multipli del taglio minimo.

5. In deroga all'articolo 32 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della LISF, le obbligazioni emesse da banche devono riportare il seguente contenuto minimo:

a) con riferimento alla banca emittente:

- 1) denominazione sociale;
- 2) oggetto sociale;
- 3) sede sociale;
- 4) capitale sociale, sottoscritto e versato al momento dell'emissione;
- 5) numero di iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati;

b) con riferimento al prestito obbligazionario:

- 1) l'ammontare complessivo;
- 2) la tipologia;
- 3) il valore nominale di ciascuna obbligazione;
- 4) la circolabilità;
- 5) il saggio di interesse, comprensivo dell'indicazione del metodo di calcolo dell'elemento temporale (360/365/ACT);
- 6) le modalità di sottoscrizione;
- 7) le eventuali condizioni di rimborso, ivi compresa la subordinazione;
- 8) le eventuali garanzie che assistono le obbligazioni.

8. La dematerializzazione è consentita a condizione che:

- a) l'emittente assicuri tramite il proprio sistema informativo-contabile le necessarie registrazioni riguardanti le obbligazioni e i dati relativi ai sottoscrittori, nonché quelle relative alla costituzione o trasferimento di diritti inerenti le obbligazioni;
- b) il Regolamento di Emissione preveda che la circolazione delle obbligazioni possa avvenire unicamente per il tramite dell'emittente o per il tramite di un depositario accentrato che assicuri la tracciabilità dei trasferimenti;
- c) l'investitore, contestualmente alla sottoscrizione, ne richieda l'inserimento nel dossier titoli a custodia e amministrazione acceso a proprio nome presso l'emittente o presso altri soggetti sammarinesi autorizzati alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO;
- d) l'emittente si obblighi a mettere a disposizione dell'investitore, salvo espressa rinuncia da parte di quest'ultimo in sede di sottoscrizione, il titolo obbligazionario in forma cartacea in conformità agli obblighi di contenuto minimo sopra specificati, a sua semplice richiesta ed entro un termine non superiore a trenta giorni;
- e) il diritto del cliente di cui alla lettera d) venga espressamente indicato nel Regolamento di Emissione e, ove dovuto, nel Prospetto Informativo, salvo incompatibilità con il regime di circolabilità del titolo e/o con le regole di funzionamento del deposito accentrato."

7. L'articolo II.III.8 comma 4 è sostituito come segue:

"4. Gli assegni emessi in favore di un soggetto beneficiario, su richiesta e previa messa in fondi del CLIENTE richiedente, non rientrano nella disciplina di cui al presente articolo in quanto trattasi di titoli di credito emessi ad uso di assegno circolare."

8. All'articolo II.IV.2 è inserito il comma 2 come segue:

“2. I soggetti di cui al comma precedente non possono emettere prestiti obbligazionari nei casi in cui il loro patrimonio netto risulti inferiore al capitale sociale minimo richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.”

9. L'articolo III.II.2 è sostituito come segue:

“Articolo III.II.2 - Forma della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente deve avere forma scritta ed essere firmata da tutti i SOGGETTI PROMOTORI, a prescindere dalla quota di capitale sociale che intendono acquisire, mediante sottoscrizione diretta o per il tramite di società fiduciaria o altro soggetto agente per loro conto.”

10. Le lettere c), d) ed e) dell'articolo III.II.3, comma 1 sono sostituite come segue:

“c) copia conforme del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, in corso di validità:

- di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone fisiche;

- degli ESPONENTI AZIENDALI di tutti i SOGGETTI PROMOTORI, persone giuridiche;

- degli iniziali ESPONENTI AZIENDALI;

d) certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della LISF relative a tutti i SOGGETTI PROMOTORI;

e) certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza relative agli iniziali ESPONENTI AZIENDALI;”

11. All'articolo III.II.3 è aggiunto un comma 2 come segue:

“2. Le certificazioni di cui alle lettere d) ed e) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.”

12. L'articolo III.II.4 è sostituito come segue:

“Articolo III.II.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO PROMOTORE non sia persona fisica, il legale rappresentante del SOGGETTO PROMOTORE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo III.II.1, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete GENERALITÀ dei SOGGETTI CONTROLLANTI ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma deve essere allegata per ciascuna delle persone fisiche ivi indicate, o come SOGGETTI CONTROLLANTI o come amministratori degli eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica:

a) una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità;

b) le certificazioni di cui all'articolo III.II.3, comma 1, lettera d).”

13. L'articolo III.II.5 è sostituito come segue:

“Articolo III.II.5 – Titolari effettivi

1. Tenuto conto di quanto previsto ad altri fini dall'articolo 17, comma 5, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, nei casi di cui al precedente articolo nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni antiriciclaggio, vi siano TITOLARI EFFETTIVI ulteriori rispetto ai SOGGETTI CONTROLLANTI, così come definiti nel presente Regolamento, anche di questi il SOGGETTO PROMOTORE dovrà dare indicazione nella dichiarazione di cui sopra allegando, per ciascuno di essi, una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e le certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18 della LISF .”

14. L'articolo III.II.6 comma 2 è sostituito come segue:

“2. La domanda è rivolta al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE.”

15. L'articolo III.II.8 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Il termine di cui all'articolo precedente può essere sospeso dalla BANCA CENTRALE nei seguenti casi:

- a) alcuni dei SOGGETTI PROMOTORI, o dei loro SOGGETTI CONTROLLANTI, risiedono o hanno la propria sede legale o amministrativa in Paesi esteri;
- b) i documenti e le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo III.II.3 o la dichiarazione di cui all'articolo III.II.4 o relativi allegati non sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese.”

16. La lettera a) dell'articolo III.III.1 comma 1 è sostituita come segue:

“a) le GENERALITÀ dei soci;”

17. Le lettere a), h) e m) dell'articolo III.III.1 comma 2 sono sostituite come segue:

“a) la denominazione sociale deve contenere un chiaro riferimento all'attività bancaria ed essere tale da non ingenerare rischi di confusione:

- con altre società già presenti nel sistema bancario;
- con attività non rientranti nell'oggetto sociale;
- con i limiti territoriali posti all'esercizio dell'attività;

h) le modalità di nomina e di revoca dei componenti di eventuali organi amministrativi ristretti (Comitati Esecutivi) e degli amministratori con delega, le materie delegabili, la determinazione dei loro poteri e livelli di rappresentanza, devono essere oggetto di apposita previsione statutaria;

m) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità o indipendenza da parte di ESPONENTI AZIENDALI, deve essere previsto l'obbligo da parte di questi di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;”

18. L'articolo III.III.6 è sostituito come segue:

“Articolo III.III.6 – Requisiti dei promotori

1. Ai sensi dell'articolo 13, lettera f) e g) della LISF, i SOGGETTI PROMOTORI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono possedere i requisiti previsti alla Parte V, Titolo II del presente Regolamento.

2. Nel caso di SOGGETTI PROMOTORI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Capo I), viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del precedente comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità (Capo I), viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.”

19. L'espressione “PERSONALE DIRETTIVO” è sostituita da quella di “PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE” nei punti di seguito elencati:

- articolo III.III.8, comma 1, lettera h);
- articolo III.VI.3, comma 1, lettera k);
- articolo VII.IX.1, comma 1, lettera b);
- articolo VII.IX.5, comma 1.

20. L'articolo III.V.4 comma 1 è sostituito come segue:

“1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto;
- b) certificato di vigenza in originale;
- c) copia della licenza di esercizio con allegata dichiarazione ai fini dell'articolo III.V.9, lettera e);
- d) attestazione sottoscritta in originale dai membri del Collegio Sindacale dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale, con allegata copia delle ricevute contabili rilasciate dalla banca depositaria;
- e) copia dei documenti rilasciati dall'Ufficio del Lavoro con riferimento alle assunzioni del personale necessario alla fase di avviamento dell'attività;
- f) copia di eventuali contratti di collaborazione in via coordinata e continuativa a norma della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) curricula vitae delle risorse umane di cui alle lettere e) ed f) sottoscritti dagli interessati;
- h) copia della convenzione in materia di impegni occupazionali, stipulata con la Segreteria di Stato per il Lavoro;
- i) copia di eventuali contratti di esternalizzazione, completi dei livelli minimi di servizio e dei presidi di controllo sull'attività dell'OUTSOURCER;

- j) copia del contratto con la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci;
- k) copia del contratto trasmesso ai fini dell'ottenimento della licenza di esercizio che attesti la legittima disponibilità della sede;
- l) copia del contratto di acquisto o di licenza d'uso del sistema informativo e di assistenza informatica.”

21. L'articolo III.V.6 comma 2 è sostituito come segue:

“2. La domanda va rivolta al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE.”

22. L'articolo III.V.7 comma 2 è sostituito come segue:

“2. In conseguenza del rilascio dell'abilitazione, anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla Parte VII, la BANCA CENTRALE trasmette alla banca le informazioni necessarie sui propri assetti proprietari effettivi, estratte dalla domanda di cui all'articolo III.II.1 nonché dalle eventuali dichiarazioni integrative ricevute ai sensi dell'articolo III.II.4.”

23. L'articolo III.V.9 è sostituito come segue:

“Articolo III.V.9 – Requisiti minimi

1. Requisiti minimi per l'ottenimento dell'abilitazione sono:

- a) disporre stabilmente di risorse umane in numero sufficiente, e con profilo professionale idoneo, ad assicurare la sana e prudente gestione nella fase di avviamento dell'attività bancaria, nel rispetto degli impegni occupazionali minimi assunti in sede di convenzione ex articolo III.V.4 lett.h);
- b) disporre stabilmente ed in via esclusiva, ossia non condivisa con altri soggetti, diversi da IMPRESE FINANZIARIE controllate, ancorché comodatari o sub-affittuari, di una sede adeguata all'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riguardo agli accessi, agli impianti ed ai sistemi di protezione dai rischi di incendio e furto;
- c) disporre di idonee strutture e mezzi forti per la custodia dei valori, dei documenti a contenuto riservato, e, ove venga offerto il servizio, delle cassette di sicurezza;
- d) disporre di adeguate risorse tecnologiche per l'elaborazione e la conservazione dei dati, con particolare riguardo ai piani di disaster recovery;
- e) avere ottenuto la licenza di esercizio senza ricorrere alla procedura semplificata di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003, n. 165 o, in caso contrario, averne già adempiuto gli obblighi di esibizione.

2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e), la banca richiedente deve allegare alla copia della licenza di esercizio un'apposita dichiarazione rilasciata, a tal fine, dal pubblico ufficio competente.”

24. L'articolo III.VI.1 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;
- b) esistenza di accordi per lo scambio di informazioni con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della banca estera richiedente;
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d'origine delle attività che le SUCCURSALI intendono esercitare nella Repubblica di San Marino;
- d) rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità;
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata;
- f) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore al capitale sociale minimo stabilito per le banche sammarinesi;
- g) presentazione di un programma triennale concernente l'attività della SUCCURSALE;
- h) possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE;
- i) possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, concessa in uno o più dei Paesi Equivalenti sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) secondo la lista stilata ed aggiornata con delibera del Congresso di Stato.”

25. L'articolo III.VI.2 comma 2 è sostituito come segue:

“2. La documentazione sopra elencata alle lettere b) c) d) e) f), salvo diversa indicazione, deve essere prodotta in originale o in copia conforme e le certificazioni di cui alla lettera d) devono inoltre risultare emesse in data non anteriore a sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda.”

26. L'articolo III.VI.5 commi 1 e 5 sono sostituiti come segue:

“1. La banca estera presenta la domanda di autorizzazione all'apertura della SUCCURSALE al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione di copia della convenzione con la Segreteria di Stato al Lavoro in materia di impegni occupazionali, salvo il caso di incoerenza con il programma di attività presentato ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la BANCA CENTRALE trasmetterà al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito ed il Risparmio, copia del provvedimento di autorizzazione.”

27. L'articolo III.VI.6 commi 3 e 4 sono sostituiti come segue:

“3. Le SUCCURSALI di banche estere sono tenute ad inviare alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari:

- il bilancio di esercizio della propria casa madre;
- l'eventuale bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;

- eventuali modifiche allo statuto della casa madre;

compilati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese estero e, se non redatti in lingua italiana o inglese, tradotti in italiano, con traduzione giurata.

4. Le SUCCURSALI devono altresì inviare alla BANCA CENTRALE, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Situazione Contabile di fine esercizio precedente riguardante la propria attività e redatta, entro il 31 maggio, secondo le disposizioni vigenti per il bilancio delle banche sammarinesi.”

28. L'articolo III.VI.7 commi 1 e 3 sono sostituiti come segue:

“1. Si ha PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in ogni caso di svolgimento di attività bancaria nel territorio di San Marino, senza SUCCURSALI, mediante organizzazione temporanea, ossia anche tramite l'effettiva presenza nel territorio sammarinese di personale incaricato dal prestatore, purché in modo occasionale, ovvero mediante TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, nei limiti di quanto appresso specificato, ovvero mediante INTERMEDIARIO INDIPENDENTE.

3. Sono inclusi nella disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO anche:

- gli INVITI A CONCLUDERE che le banche estere comunque effettuano in territorio sammarinese per il tramite di operatori commerciali sammarinesi o di altri soggetti convenzionati non rientranti, per categoria di appartenenza, nella definizione di INTERMEDIARI INDIPENDENTI;
- i servizi resi dalle banche tramite ATM e POS presso i quali non sia presente personale della banca.”

29. L'articolo III.VI.8 è sostituito come segue:

“Articolo III.VI.8 – Condizioni per l'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;
- b) esistenza di accordi per lo scambio di informazioni con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della banca estera richiedente;
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;
- d) rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità;
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di PRESTAZIONE DEI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in San Marino da parte della banca da essa vigilata;
- f) conformità delle modalità di prestazione del servizio alle norme applicate alle banche sammarinesi per la prestazione degli stessi servizi o di servizi equivalenti;
- g) coerenza dell'autorizzazione richiesta con la struttura e il bisogno economico del mercato domestico;
- h) possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi Equivalenti sotto il profilo del

contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) stilata ed aggiornata con delibera del Congresso di Stato.”

30. L'articolo III.VI.9 è sostituito come segue:

“Articolo III.VI.9 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda deve portare in allegato l'attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca estera e dell'eventuale GRUPPO BANCARIO di appartenenza, nonché contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento della richiesta, con particolare riguardo:

- a) alla descrizione dei servizi e dei prodotti che si intende offrire;
- b) alle modalità con le quali si intende operare.”

31. L'articolo III.VI.10 è sostituito come segue:

“Articolo III.VI.10 – Procedura autorizzativa

1. Per la procedura di autorizzazione si rinvia alla disciplina prevista all'articolo III.VI.5 con riferimento alla domanda di apertura di SUCCURSALE da parte della banca estera, con eccezione per il termine del provvedimento di autorizzazione, che è ridotto a sessanta giorni, nonché dei commi 5 e 6, non essendo richiesto nulla-osta del Congresso di Stato ai fini dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione.”

32. L'articolo III.VI.12 è sostituito come segue:

“Articolo III.VI.12 - Divieto di esercizio di attività riservate

1. Negli uffici di rappresentanza è vietato l'esercizio dell'attività bancaria, nonché di ogni altra attività riservata indicata nell'Allegato 1 alla LISF ed ogni forma di intermediazione nell'offerta dei servizi e prodotti oggetto delle citate attività.”

33. L'articolo III.VI.14 è sostituito come segue:

“Articolo III.VI.14 - Procedura

1. Le banche estere che intendano aprire un UFFICIO DI RAPPRESENTANZA nella Repubblica di San Marino, devono inviare una comunicazione al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere, almeno sessanta giorni prima dell'apertura.

2. La comunicazione deve illustrare:

- a) il recapito;
- b) la data prevista di apertura;
- c) le GENERALITÀ dei responsabili dell'ufficio;
- d) l'attività che si intende svolgere.

3. Alla comunicazione deve essere allegata:

- a) copia dell'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine;
- b) curricula vitae dei responsabili dell'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, da questi sottoscritti.

4. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA può iniziare ad operare trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della BANCA CENTRALE e dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla BANCA CENTRALE ogni variazione alle informazioni di cui al comma 2.

5. La BANCA CENTRALE esercita sull'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA controlli ispettivi volti, in particolare, a verificare che l'ufficio rispetti il divieto di cui all'articolo III.VI.12.”

34. La lettera c) dell'articolo III.VII.3 comma 1 è sostituita come segue:

“c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;”

35. All'articolo III.VII.3 si aggiunge il seguente comma:

“2. Agli effetti di cui alla lettera c) del precedente comma, rileva l'assenza, per il periodo ivi indicato, di contratti in essere, conclusi nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata”.

36. L'articolo IV.II.1 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.1 - Requisiti

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di banche devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.IV.4 e fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, lettera a) e c) della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive a pene detentive per REATI RILEVANTI;
- b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;
- c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;
- d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF.

2. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.

37. L'articolo IV.II.2 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.2 - Modalità di certificazione

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:

- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
- b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.

2. Ai certificati di cui al primo comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.”

38. L'articolo IV.II.3 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.3 - Consiglio di Amministrazione

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione di una banca devono aver maturato, nell'ultimo decennio, un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo in IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;
- b) attività libero professionali o d'insegnamento universitario in ruolo in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, fiduciario, mobiliare o assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca.

2. Ai fini di cui alla lettera a), le procedure concorsuali, o i procedimenti straordinari o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nei due anni successivi alla cessazione degli incarichi medesimi.

3. Ai fini di cui alla lettera b), le attività libero professionali devono risultare tra quelle per l'esercizio delle quali l'ordinamento sammarinese prevede l'obbligatoria iscrizione ad Albi Professionali, tenuti dai rispettivi Ordini.”

39. L'articolo IV.II.4 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.4 - Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA deve possedere una specifica competenza ed esperienza, maturate nell'ultimo decennio con almeno cinque anni di attività professionale nel PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE di banche o altre IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.II.3 comma 2.”

40. L'articolo IV.II.5 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.5 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 61 comma 4 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
- b) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- c) i restanti sindaci possono essere scelti anche tra soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo IV.II.3;
 - 2) soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004, n. 146;
 - 3) soggetti esteri comunque abilitati nel Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni di cui al presente articolo.

2. Ad eccezione dei casi in cui l'azionista di controllo sia soggetto estero, la presidenza del Collegio Sindacale dovrà essere affidata ad uno dei sindaci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente; in ogni caso nell'attribuzione della presidenza dell'organo di controllo dovrà comunque essere assicurato un efficiente e tempestivo svolgimento delle prerogative e delle funzioni ad essa riservate.”

41. La lettera a) dell'articolo IV.II.6 comma 1 è sostituita come segue:

“a) curriculum vitae, datato, sottoscritto e completo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti alla data di compilazione ed almeno nei cinque anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non vevoli ai fini di cui all'articolo IV.II.3, comma 1, lettera a), in quanto in IMPRESE NON FINANZIARIE o in SOCIETÀ IN DEFAULT;”

42. La lettera c) dell'articolo IV.II.7 comma 1 è sostituita come segue:

“c) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;”

43. L'articolo IV.II.8 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.8 - Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale di una banca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, non devono:

- a) ricoprire l'incarico di amministratore in società direttamente o indirettamente partecipate dalla banca o PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca;
- b) detenere direttamente o indirettamente PARTECIPAZIONI RILEVANTI nella banca e nelle società di cui alla lettera a);
- c) essere legati alla banca ed alle società di cui alla lettera a) da RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- d) essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;
- f) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome.”

44. L'articolo IV.II.9 è sostituito come segue:

“Articolo IV.II.9 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della banca non deve essere affidato o comunque debitore in via principale, per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro.

2. Nei casi di promozione a Direttore Generale da parte di membri del personale della banca, questi dovranno risultare in linea con il requisito di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla nomina.”

45. La lettera b) dell'articolo IV.III.1 comma 1 è sostituita come segue:

“b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;”

46. L'articolo IV.III.2 è sostituito come segue:

“Articolo IV.III.2 – Presentazione al Consiglio di Amministrazione

1. La documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché di permanenza di quelli di onorabilità ed indipendenza, in capo agli ESPONENTI AZIENDALI, deve essere presentata dai soggetti interessati al Consiglio di Amministrazione della banca entro dieci giorni dalla data di accettazione della nomina, anche quando trattasi di rinnovo nell'incarico.

2. La verifica sulla permanenza dei requisiti di onorabilità ed indipendenza in capo al Direttore Generale dovrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione della banca contestualmente alle medesime procedure di verifica previste per i propri membri in corrispondenza del rinnovo dell'incarico all'organo amministrativo.”

47. L'articolo IV.III.3 è sostituito come segue:

“Articolo IV.III.3 – Verifiche del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile ed in assenza dell’interessato, deve esaminare la documentazione prodotta, con particolare riguardo:

- a) alla attendibilità delle informazioni riportate nel curriculum vitae;
- b) alla validità dei documenti ai sensi dell’articolo IV.III.1.”

48. L’articolo IV.III.4 è sostituito come segue:

“Articolo IV.III.4 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

1. Concluse le attività di verifica di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione, in assenza dell’interessato, deve assumere una propria delibera per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, dando compiutamente atto delle verifiche eseguite, delle certificazioni esaminate ed esprimendo una propria valutazione sulla adeguatezza probatoria della documentazione.

2. Per i soggetti per i quali la documentazione risultasse carente, il Consiglio delibererà il rinvio a successiva seduta, dando atto nella delibera delle integrazioni da apportare, nel rispetto dei termini per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della LISF.”

49. L’articolo IV.IV.1 è sostituito come segue:

“Articolo IV.IV.1 - Cause di decadenza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di decadenza di amministratori e sindaci, il difetto di uno o più requisiti di onorabilità o indipendenza di cui alla presente Parte determina la decadenza dell’ESPONENTE AZIENDALE della banca dalla carica o dall’ufficio ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2 della LISF.”

50. L’articolo IV.IV.3 è sostituito come segue:

“Articolo IV.IV.3 - Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall’articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, venuta a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la decadenza con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla banca sia all’esponente interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell’articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.”

51. L’articolo IV.IV.4 è sostituito come segue:

“Articolo IV.IV.4 - Possibili cause di sospensione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di sospensione di amministratori e sindaci e di requisiti di idoneità, costituiscono ulteriori possibili cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e Direttore Generale della banca:

- a) la condanna con sentenza non definitiva ad una pena detentiva rispondente, per durata e fattispecie di reato, alle disposizioni di cui all'articolo IV.II.1;
- b) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.”

52. L'articolo IV.IV.5 commi 1 e 3 sono sostituiti come segue:

“1. Nei casi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, deve deliberare in merito, valutando l'opportunità di sospendere dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo l'ESPONENTE AZIENDALE e motivando la conseguente deliberazione.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la sospensione, che non può essere di durata superiore a novanta giorni, entro la scadenza del periodo di sospensione, l'Assemblea degli Azionisti deve deliberare la revoca dell'incarico ovvero l'immediata riammissione dell'ESPONENTE AZIENDALE sospeso all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previo parere del Collegio Sindacale risultante dal verbale dell'Assemblea.”

53. L'articolo IV.IV.6 è sostituito come segue:

“Articolo IV.IV.6 - Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, venuta a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la sospensione con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla banca sia all'esponente interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.”

54. Dopo l'articolo IV.IV.6 è inserito l'articolo IV.IV.7 come segue:

“Articolo IV.IV.7- Procedura speciale

1. Nei casi in cui non ricorrano le cause di sospensione di cui all'articolo IV.IV.4 ma emergano comunque elementi pregiudizievoli, oggettivamente documentati in sede ispettiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 104 della LISF, a carico di un ESPONENTE AZIENDALE tali da ingenerare a giudizio della BANCA CENTRALE fondato pericolo di grave pregiudizio alla reputazione e/o alla stabilità della banca, la BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera b) della LISF, può ordinare la convocazione immediata del Consiglio di Amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la sospensione dell'ESPONENTE AZIENDALE. Decorsi trenta giorni dall'ordine di convocazione, in caso di mancata sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione, la sospensione è dichiarata dalla BANCA CENTRALE, con proprio provvedimento motivato, quale misura cautelare ai sensi dell'articolo 44 della LISF.

2. La speciale sospensione temporanea di cui al precedente comma può essere disposta per un periodo di durata non superiore a 6 mesi.”

55. I titoli II, III e IV della Parte V (Assetti Proprietari) sono sostituiti come segue:

“Titolo II

Requisiti

Capo I

Onorabilità

Articolo V.II.1 - Requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 18 della LISF, i SOGGETTI RICHIEDENTI ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI devono possedere, ai fini della detenzione di PARTECIPAZIONI RILEVANTI nel capitale sociale della banca, i medesimi requisiti di onorabilità previsti all'articolo IV.II.1.

2. Nel caso di SOGGETTI RICHIEDENTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, viene verificata, oltre che in capo ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ai sensi del primo comma, anche in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti, nonché in capo ai TITOLARI EFFETTIVI di cui al precedente articolo III.II.5.

3. Nel caso eccezionale di SOGGETTI CONTROLLANTI non aventi natura di persona fisica, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, viene verificata in capo a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

4. Nel caso in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE intenda detenere la PARTECIPAZIONE RILEVANTE per il tramite di una società fiduciaria interposta, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, fatto salvo quanto previsto all'articolo V.II.5, viene verificata anche in capo a coloro che della società fiduciaria sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

Articolo V.II.2 - Modalità di certificazione

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso:

- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
- b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.

2. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

Articolo V.II.3 – Certificati esteri

1. Nei casi di certificati di cui all'articolo precedente, comma 1, lettera a), emessi all'estero, BANCA CENTRALE, unicamente ai fini di vigilanza di cui al presente Regolamento, ha facoltà di non riconoscere come utili o sufficienti le certificazioni prodotte qualora dalla traduzione allegata ai sensi del seguente articolo non risultino pienamente soddisfatti i criteri di verifica di cui sopra.

Articolo V.II.4 – Requisiti di validità dei certificati

1. I certificati di cui all'articolo V.II.2, comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
- b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo V.II.5 - Soggetti esentati

1. Tra i SOGGETTI RICHIEDENTI sono esentati dall'onere di certificare il possesso dei requisiti di onorabilità:

- a) i soggetti autorizzati di cui all'articolo 1 della LISF;
- b) la Pubblica Amministrazione sammarinese;
- c) i soggetti di cui all'articolo V.II.6 comma 3.

2. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche ai SOGGETTI CONTROLLANTI ed agli eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI dei soggetti ivi elencati.

Capo II

Sana e prudente gestione

Articolo V.II.6 - Requisiti

1. Ai fini della verifica della sussistenza in capo ai SOGGETTI RICHIEDENTI ed ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI, del requisito riguardante l'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, la BANCA CENTRALE valuta le seguenti condizioni:

- a) rilevanza della passata esperienza imprenditoriale, specialmente se maturata nell'ambito di attività riservate;
- b) solidità finanziaria e capacità di apportare ulteriori risorse, sia per lo sviluppo del soggetto autorizzato sia per il ripianamento di eventuali perdite;

- c) inesistenza di elementi informativi che possano far presumere che il soggetto autorizzato venga asservito a necessità di finanziamenti dei controllanti;
- d) assenza di legami di qualsiasi natura, anche familiari o associativi, che possano compromettere il grado di autonomia dei PARTECIPANTI AL CAPITALE;
- e) trasparenza della fonte dalla quale provengono i capitali investiti;
- f) protezione da rischi di contagio provenienti dall'attività svolta da altre entità del gruppo di appartenenza;
- g) autonomia, nell'ambito del gruppo di appartenenza, tale da garantire sollecita e completa adesione agli indirizzi della BANCA CENTRALE;
- h) residenza in territorio sammarinese o in Paesi esteri le cui istituzioni di controllo risultino favorevolmente valutate dalla comunità internazionale;
- i) idoneità, con riferimento alle persone giuridiche (per sede legale, forma giuridica, oggetto sociale, assetto proprietario), ad assicurare la costante conoscibilità e verificabilità da parte di BANCA CENTRALE degli assetti proprietari effettivi della banca e, conseguentemente, l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza sulla sussistenza e permanenza in capo ad essi dei prescritti requisiti di onorabilità ed idoneità alla sana e prudente gestione.

2. Ai fini dell'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione, nei casi di assunzione del controllo della banca, i SOGGETTI RICHIEDENTI, ed i loro SOGGETTI CONTROLLANTI, devono altresì risultare in possesso del requisito reputazionale, che si ritiene soddisfatto qualora nell'ultimo quinquennio i medesimi soggetti:

- a) non abbiano subito più provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori da parte di pubbliche autorità e/o organi di vigilanza e di regolamentazione nel settore finanziario, anche esteri;
- b) non siano soggetti a procedimenti di accertamento finalizzati ai provvedimenti di cui sopra e tuttora in corso;
- c) non siano stati oggetto di negativi riferimenti documentati da parte di pubbliche autorità, anche estere;
- d) non siano stati soggetti a procedure concorsuali, a procedimenti straordinari o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate rispettivamente:
 - 1) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - 2) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;o esserne stati azionisti di controllo o ESPONENTI AZIENDALI.

3. Nei casi in cui uno o più dei SOGGETTI RICHIEDENTI sia una IMPRESA FINANZIARIA estera, la BANCA CENTRALE valuta, in aggiunta a quelle sopra elencate, le seguenti condizioni:

- a) che nel Paese d'origine vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
- b) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 103 della LISF con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
- c) che queste ultime abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione nella Repubblica di San Marino di una banca da parte della IMPRESA FINANZIARIA estera;

- d) che le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo societario di appartenenza (c.d. lettera di "good standing");
- e) che l'IMPRESA FINANZIARIA estera sia in possesso di autorizzazione ad operare, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi Equivalenti sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) stilata ed aggiornata con delibera del Congresso di Stato.

Articolo V.II.7 - Nota informativa

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'articolo precedente, il SOGGETTO RICHIEDENTE, ed eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono produrre, anche in via congiunta, una nota informativa da cui risultino con sufficiente chiarezza:

- a) la situazione economico-patrimoniale e quella delle eventuali altre controllate;
- b) i rapporti economici, avendo particolare riguardo a quelli di indebitamento, esistenti tra, da un lato, il SOGGETTO RICHIEDENTE/SOGGETTO CONTROLLANTE le sue ulteriori controllate, dall'altro lato, la banca e gli altri PARTECIPANTI AL CAPITALE della medesima;
- c) le fonti di finanziamento da utilizzare per l'acquisto della partecipazione o comunque la provenienza dei capitali da investire.

Articolo V.II.8 - Documentazione allegata

1. Oltre alla nota informativa di cui all'articolo V.II.7 devono essere trasmessi alla BANCA CENTRALE i seguenti documenti:

- a) per le persone fisiche:
 - 1) curriculum vitae;
 - 2) certificato di capacità civile;
 - 3) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- b) per le persone giuridiche:
 - 1) il bilancio individuale e, ove esistente, quello consolidato, relativi agli ultimi tre esercizi, completi delle relazioni accompagnatorie;
 - 2) le certificazioni della SOCIETÀ DI REVISIONE, ove esistenti;
 - 3) i curricula vitae dei soggetti che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti;
 - 4) lettere di "good standing" o altre attestazioni equivalenti da parte delle Autorità di Vigilanza del Paese di origine (per IMPRESE FINANZIARIE estere).

Titolo III

Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

Articolo V.III.1 - Ambito di applicazione

1. Devono presentare richiesta di autorizzazione alla BANCA CENTRALE le persone fisiche o giuridiche che intendono:

- a) acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni nel capitale di una banca che, tenuto conto anche di quelle già eventualmente possedute, comportino il superamento delle soglie del 2%, del 25%, del 50%, del 66% del capitale;
- b) acquisire il controllo della banca, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- c) sottoscrivere o esercitare diritti di opzione, derivanti da obbligazioni convertibili o da altri titoli, per l'acquisto di azioni con diritto di voto nel capitale della banca, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie rilevanti di cui al punto a).

2. Per il calcolo della partecipazione assunta devono essere considerate al numeratore:

- a) le azioni di proprietà con diritto di voto e quelle che si intendono acquisire;
- b) le azioni eventualmente detenute ad altro titolo per le quali il soggetto abbia comunque il diritto di voto.

3. Al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della banca.

Articolo V.III.2 - Soggetti tenuti

1. Nei casi di separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime.

2. La richiesta di autorizzazione è dovuta anche dalle società di gestione, con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti, nonché dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto terzi. Nei casi in cui la società fiduciaria rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6 avverrà unicamente con riferimento ai fiducianti e, qualora diversi da persone fisiche, ai loro SOGGETTI CONTROLLANTI ed eventuali ulteriori TITOLARI EFFETTIVI. Nei casi in cui la società fiduciaria non rientri tra i soggetti esentati ai sensi dell'articolo V.II.5, la verifica dei requisiti di cui all'articolo V.II.1 andrà estesa anche a coloro che ne sono gli amministratori, o figure sostanzialmente equivalenti.

3. La richiesta di autorizzazione è dovuta sia nei casi in cui ad un fiduciante facciano capo PARTECIPAZIONI RILEVANTI superiori alle soglie di cui al precedente articolo, sommando tutte quelle comunque direttamente e indirettamente detenute, sia nel caso in cui la somma delle azioni intestate alla società fiduciaria superi le soglie previste all'articolo precedente, benché riferibile a più fiducianti che singolarmente non le superano.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una richiesta di autorizzazione preventiva solo qualora tali modifiche determinino il superamento, in aumento o diminuzione, delle soglie rilevanti in capo ai soggetti direttamente intestatari delle

azioni e/o a coloro che ne sono i fiduciari e/o SOGGETTI CONTROLLANTI, ossia a quei soggetti che si collocano rispettivamente all'inizio e al termine della catena.

Articolo V.III.3 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi indicati all'articolo III.II.6, e contenere i seguenti elementi informativi e documenti:

- a) l'indicazione esauriente delle finalità dell'operazione;
- b) le GENERALITÀ dei SOGGETTI RICHIEDENTI e delle controparti dell'operazione;
- c) l'indicazione della banca oggetto dell'operazione, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- d) i certificati di cui all'articolo V.II.2;
- e) i documenti di cui agli articoli V.II.7 e V.II.8.

2. Nei casi di operazioni che portano al controllo della banca, deve essere inviato alla BANCA CENTRALE anche un dettagliato piano industriale relativo alla gestione della banca o del GRUPPO BANCARIO che si verrà a creare.

Articolo V.III.4 - Dichiarazione dei soggetti controllanti

1. Nei casi in cui il SOGGETTO RICHIEDENTE non sia persona fisica, il legale rappresentante del SOGGETTO RICHIEDENTE deve trasmettere, anche in via separata rispetto alla domanda di cui all'articolo V.III.3, una dichiarazione scritta, autenticata da Notaio sammarinese o sottoscritta direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, in cui vengono indicate le complete GENERALITÀ dei SOGGETTI CONTROLLANTI, ove esistenti, o, in mancanza, la loro inesistenza.

2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegati i documenti di cui all'articolo V.III.3, lettere d) ed e), riferiti ai SOGGETTI CONTROLLANTI indicati.

3. In conseguenza del perfezionamento dell'iniziativa, comunicato alla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo V.IV.1, questa trasmette alla banca copia della dichiarazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla Parte VII.

Articolo V.III.5 - Termini del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, decorso il quale la richiesta si intende accolta, secondo la procedura di silenzio-assenso prevista all'articolo 17, comma 2 della LISF, fatta salva la facoltà dei SOGGETTI RICHIEDENTI di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa.

Articolo V.III.6 - Criteri di valutazione

1. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione al verificarsi di una o più delle seguenti cause:

- a) il SOGGETTO RICHIEDENTE non risulta possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo V.II.1, ovvero non li possiedono i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI o gli amministratori della società da questo fiduciariamente interposta;
- b) il SOGGETTO RICHIEDENTE e/o i suoi SOGGETTI CONTROLLANTI non risultano idonei ad assicurare una sana e prudente gestione della banca, ai sensi dell'articolo V.II.6, o a consentire l'esercizio della vigilanza, anche in relazione alla compatibilità dell'eventuale interposizione fiduciaria con la condizione posta alla lettera i) del summenzionato articolo;
- c) l'operazione proposta contrasta con il raggiungimento delle finalità della vigilanza e/o non risulta coerente con la struttura ed il bisogno economico del mercato domestico.

Titolo IV

Obblighi di comunicazione

Articolo V.IV.1 - Assetti proprietari

1. Gli azionisti delle banche, per sé e per eventuali SOGGETTI CONTROLLANTI, devono comunicare alla BANCA CENTRALE, entro dieci giorni dalla conclusione dell'operazione, allegando copia del contratto:

- a) il perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1;
- b) la riduzione al di sotto delle soglie fissate dall'articolo V.III.1 e la completa uscita dalla compagine azionaria.

2. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) deve essere comunicato senza ritardo alla BANCA CENTRALE anche il mancato perfezionamento delle iniziative soggette ad autorizzazione in base all'articolo V.III.1.

3. Con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b), al denominatore si considerano le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della banca.

4. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b) deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE anche una comunicazione preventiva rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento della partecipazione, con almeno quindici giorni di preavviso.

5. La comunicazione di cui al precedente comma, finalizzata alla verifica dell'adempimento agli obblighi di autorizzazione di cui all'articolo V.III.1, deve contenere la descrizione della partecipazione che si intende alienare e l'identificazione del soggetto che intende acquisirla.

Articolo V.IV.2 - Accordi di voto

1. Gli accordi di voto e gli altri accordi parasociali che comunque abbiano ad oggetto azioni con diritto di voto, devono essere trasmessi in copia alla BANCA CENTRALE, ai sensi ed entro i termini di cui all'articolo 19 della LISF.”

56. Dopo l'articolo V.V.3 è inserito l'articolo V.V.4 come segue:

“Articolo V.V.4 - Verifica sulla permanenza dei requisiti

1. Ai fini di verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo V.V.1, i PARTECIPANTI AL CAPITALE di banche, devono ritrasmettere a BANCA CENTRALE, ogni tre anni, i certificati di cui all'articolo V.II.2 e, se persone giuridiche, i documenti di cui agli articoli V.II.8, comma 1, lettera b).

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i PARTECIPANTI AL CAPITALE sono comunque tenuti a comunicare senza ritardo alla BANCA CENTRALE ogni evento che possa pregiudicare la permanenza dei requisiti di cui agli articoli V.II.1 e V.II.6.

3. Anche ai fini di controllo sugli adempimenti di cui sopra, le banche, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, anche a mezzo posta elettronica, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.”

57. L'articolo VII.I.1 è sostituito come segue:

“Articolo VII.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 45, 47, 48, 49, 52 e 74 della LISF”

58. L'articolo VII.II.4 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare”, oltre a quanto riportato nei primi due commi del presente articolo, si deducono le attività che si sostanziano nell'ESPOSIZIONE, diretta o INDIRETTA verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico ai sensi dell'articolo I.I.2, ad eccezione di IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla banca ed ivi compresi, comunque, le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della banca, nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili, ed utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del coefficiente di solvibilità.”

59. L'articolo VII.II.6 è sostituito come segue:

“Articolo VII.II.6 - Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

1. Il patrimonio di vigilanza non deve mai risultare inferiore al maggiore tra:

- a) il capitale iniziale minimo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria;
- b) la somma delle coperture patrimoniali minime di cui ai seguenti articoli VII.III.9 e VII.III.10.”

60. L'articolo VII.III.4 è sostituito come segue:

“Articolo VII.III.4 – Controparti debitorie

1. Il sistema di ponderazione valuta in via forfetaria il rischio di inadempienza dei debitori e si articola nei seguenti fattori moltiplicativi:

- a) 0% per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, le banche multilaterali di sviluppo, l'Unione Europea, l'amministrazione pubblica ed il settore pubblico allargato della Repubblica di San Marino;
- b) 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico di Paesi esteri (centrali e locali), le SOCIETÀ FINANZIARIE e le altre IMPRESE FINANZIARIE;
- c) 50% per i crediti verso persone fisiche totalmente garantiti da ipoteca su "immobili residenziali" locati oppure utilizzati – o destinati ad essere utilizzati – direttamente dal mutuatario;
- d) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto "immobili" ad uso residenziale o strumentale quale sede di attività industriale, artigianale o commerciale del locatario;
- e) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui alla lettera d), il cui debito residuo in linea capitale risulti inferiore alla metà del valore originario del contratto;
- f) 100% per le altre attività di rischio e per le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- g) 200% per le partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi;
- h) 200% per i CREDITI IN SOFFERENZA

2. L'applicazione della ponderazione ridotta di cui alle lettere a) e b) può essere applicata fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo e unicamente per IMPRESE FINANZIARIE sottoposte a regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle contenute nella presente Parte di Regolamento; per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA il fattore moltiplicativo di cui al precedente comma è pari al 40%."

61. L'articolo VII.III.5 è sostituito come segue:

“Articolo VII.III.5 - Rischio Paese

1. Allo scopo di tener conto del profilo del rischio Paese nella valutazione delle attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le banche e le altre IMPRESE FINANZIARIE, occorre distinguere la zona “A”, che comprende, oltre la Repubblica di San Marino, tutti i Paesi membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale, e la zona “B”, che comprende tutti gli altri Paesi.

2. Le attività di rischio verso governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche e le altre IMPRESE FINANZIARIE dei Paesi rientranti nella zona “A” hanno ponderazione 0% o 20% come indicato nell'articolo VII.III.4.

3. Le attività di rischio verso governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche e altre IMPRESE FINANZIARIE dei Paesi rientranti nella zona “B” hanno ponderazione 100%. Fanno eccezione i seguenti casi:

- a) le attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta hanno valore di ponderazione nullo;
- b) le attività di rischio con durata residua fino ad un anno, nei confronti di banche della zona “B” o recanti l’esplicita garanzia di tali soggetti, sono ponderate al 20%.”

62. L’articolo VII.III.6 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Le banche devono applicare, per intero o pro-quota, alle attività di rischio garantite dai valori sopra menzionati la ponderazione dello 0% per le garanzie di cui ai punti a), b) e c), del 20% per le altre garanzie.”

63. L’articolo VII.III.9 è sostituito come segue:

“Articolo VII.III.9 – Copertura patrimoniale minima dei rischi di inadempimento dei debitori

1. Il coefficiente di solvibilità della banca, di cui all’articolo VII.III.2, deve essere costantemente mantenuto almeno pari al 11%.

2. Il rispetto dei limiti non fa venire meno l’esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l’adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta.

3. La BANCA CENTRALE può prevedere, in presenza di particolari situazioni aziendali, che vengano osservati requisiti patrimoniali più restrittivi di quelli determinati in via generale.”

64. L’articolo VII.III.10 è sostituito come segue:

“Articolo VII.III.10 – Copertura patrimoniale minima dei rischi operativi

1. Il patrimonio di vigilanza ha anche la funzione di assicurare una adeguata copertura dei RISCHI OPERATIVI; a tale scopo, la copertura patrimoniale minima richiesta è pari al 15% della media del MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO (cd. “gross income”) degli ultimi 3 ESERCIZI.

2. Nel corso del primo triennio di attività (cd. fase di “start up”), il rispetto del requisito di capitale di cui al primo comma verrà verificato sulla base dei bilanci previsionali.”

65. All’articolo VII.IV.1 comma 1 e all’articolo VII.V.2 comma 2 le parole, rispettivamente, “indiretta” e “indirette”, vengono evidenziate con carattere MAIUSCOLETTO.

66. All’articolo VII.IV.4 comma 3, con riferimento alle attività riservate incluse nel perimetro di applicazione della norma, alle lettere “A e B” si aggiunge la lettera “D”.

67. L’articolo VII.VII.2 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Il termine di cui al comma 1, si applica anche ai casi di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare attiva, con decorrenza dalla data di risoluzione medesima e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 148 della LISF.”

68. L’articolo VII.VII.3 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Gli immobili oggetto di contratti di LOCAZIONE FINANZIARIA PASSIVA rilevano nel calcolo del limite solo al momento del pagamento del riscatto e per il valore globale, in linea capitale, dei canoni complessivamente versati.”

69. All’articolo VII.VIII.1 si aggiunge il seguente comma:

“4. La banca che intenda acquisire per conto proprio il controllo di IMPRESE FINANZIARIE, deve darne comunicazione alla BANCA CENTRALE con un congruo anticipo rispetto alla definizione dei relativi accordi contrattuali, ferma restando la procedura di autorizzazione di cui all’articolo V.III.1 e le specifiche procedure previste dalle disposizioni di vigilanza per IMPRESE FINANZIARIE diverse dalle banche”

70. All’articolo VII.IX.4 comma 1, viene inserita la lettera i) come segue:

“i) esercita le proprie attribuzioni in forma collegiale riunendosi in seduta con idonea frequenza e periodicità, comunque in numero non inferiore a 10 sedute per anno solare.”

71. L’articolo VII.IX.11 commi 2, 4 e 7 sono sostituiti come segue:

“2. Gli affidamenti devono essere concessi sulla base di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate, ed annotati in specifici registri, tenuti con modalità tecniche che ne garantiscano l’integrità, contenenti, per ciascun affidamento concesso, le seguenti informazioni:

- a) nome del beneficiario;
- b) ammontare;
- c) forma tecnica di utilizzo;
- d) garanzie;
- e) scadenza;
- f) organo proponente;
- g) organo deliberante;
- h) importo complessivo delle facilitazioni, dirette e indirette, già in essere con il medesimo nominativo e relativo utilizzo;
- i) scopo del finanziamento.

4. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica, attività finanziata e scopo del finanziamento; deve inoltre permettere l’individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Ne consegue che, al fine di poter adeguatamente verificare e valutare l’appartenenza del prenditore ad un GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, come previsto anche al successivo comma 8, nei casi di prenditori diversi dalle persone fisiche, quand’anche IMPRESE FINANZIARIE, si

rende necessario il rilascio, da parte di questi, di una dichiarazione scritta rivolta alla banca contenente le GENERALITÀ dei loro SOGGETTI CONTROLLANTI, o, in mancanza, l'attestazione della loro inesistenza, attraverso l'utilizzo obbligatorio dell'apposito modulo allegato al presente Regolamento sotto la lettera D.

7. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei CREDITI DUBBI, nonché le relative strutture responsabili, devono essere fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione deve essere regolarmente informato, con periodicità almeno trimestrale, sull'andamento dei CREDITI DUBBI e delle relative procedure di recupero e, con periodicità almeno semestrale, procedere alla valutazione del presumibile valore di realizzo di tutti i crediti.”

72. All'articolo VII.XI.1 è sostituito il comma 1 ed è aggiunto il comma 4 come segue:

“1. Ai sensi dell'articolo 47 della LISF, la banca che intende apportare modifiche al proprio statuto deve trasmettere, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla delibera assembleare, apposita domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE, contenente le informazioni utili alla descrizione del progetto ed in particolare:

- a) l'indicazione precisa dell'articolo o degli articoli che si intendono modificare;
- b) il testo integrale dell'articolo o degli articoli statuari nella versione ante-modifica e nella versione post-modifica, anche se la modifica riguarda solo alcuni commi o parti degli stessi;
- c) le motivazioni alla base della proposta di modifica statutaria;
- d) la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti riportante all'ordine del giorno la modifica statutaria in oggetto o, in mancanza di avviso di convocazione, la data in cui è previsto che si riunisca in forma totalitaria per deliberare in merito.

4. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di autorizzazione di cui ai seguenti articoli VII.XI.2 e VII.XI.3, la banca, può sostituire o rettificare di propria iniziativa, in pendenza di termine di cui all'articolo seguente, l'istanza già presentata ai sensi e nei termini del primo comma, con altra istanza cartacea, in tutto conforme alle preventive indicazioni ricevute a mezzo posta elettronica dal Dipartimento Vigilanza ed aventi ad oggetto le revisioni in formato elettronico al testo statutario originario, all'uopo inviate dalla banca a mezzo posta elettronica.”

73. L'articolo VII.XI.2 è sostituito come segue:

“Articolo VII.XI.2 - Termine del provvedimento

1. Salvo il caso di interruzione del termine, la BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o dalle sue successive sostituzioni o rettifiche, comunica per iscritto alla banca richiedente il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla modifica statutaria.

2. La BANCA CENTRALE può negare l'autorizzazione solo nei casi in cui la modifica contrasti con la sana e prudente gestione, nonché con le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III del presente Regolamento od ostacoli comunque l'esercizio della vigilanza.”

74. L'articolo VII.XII.6 comma 2 è sostituito come segue:

“2. In tutti gli altri casi, ossia quelli in cui la cessione sia in favore di banche ma al di sotto della soglia di cui al precedente comma e tutti quelli in cui siano le banche a cedere a terzi AZIENDE, RAMI DI AZIENDA o RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO, fatto salvo quanto disposto dall'articolo III.VII.2 e le possibili conseguenze di cui all'articolo III.VII.3, la BANCA CENTRALE deve comunque riceverne preventiva comunicazione dalla banca con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla prevista data di perfezionamento dell'operazione, ai fini della verifica di quanto stabilito all'articolo VII.XII.9.”

75. L'articolo VII.XII.7 comma 1 è sostituito come segue:

“1. La domanda di autorizzazione deve descrivere in maniera puntuale l'oggetto dell'acquisto e illustrare gli obiettivi che la banca intende conseguire. In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche delle eventuali poste da dedurre dal patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.”

76. L'articolo VII.XII.8 comma 1 è sostituito come segue:

“1. La BANCA CENTRALE rilascia l'autorizzazione all'acquisto entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, qualora verifichi che l'operazione non comporti, in chiave prospettica, il mancato rispetto delle regole di vigilanza prudenziale con particolare attenzione a quelle in tema di adeguatezza patrimoniale ed organizzativa e di concentrazione dei rischi.”

77. L'articolo VIII.II.1 è sostituito come segue:

“Articolo VIII.II.1 - Obblighi informativi periodici

1. Le banche devono trasmettere alla BANCA CENTRALE le SEGNALAZIONI PERIODICHE DI VIGILANZA anche ai fini del controllo del rispetto delle norme di vigilanza prudenziale, di cui alla Parte VII del presente Regolamento, e, più in generale, dei principi di sana e prudente gestione.

2. Gli importi indicati, in conformità alle disposizioni contenute nei provvedimenti di cui all'articolo VIII.II.3, nonché agli schemi segnaletici ed ai manuali operativi di cui all'articolo VIII.II.4, nelle SEGNALAZIONI PERIODICHE DI VIGILANZA, vengono assunti dalla BANCA CENTRALE anche per la determinazione ed il controllo di tutti gli aggregati di cui alle Parti VII e XI del presente Regolamento.

78. L'articolo VIII.II.2 è sostituito come segue:

“Articolo VIII.II.2 - Obblighi informativi non periodici

1. Oltre ai documenti da trasmettersi con cadenza periodica, ai sensi del precedente articolo, e di quelli da trasmettere all'occorrenza a corredo delle comunicazioni o domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento, le banche devono inviare alla BANCA CENTRALE:

- a) copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati;
- b) business plan relativo ad eventuali nuovi comparti di attività da avviare, completo di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione e di ogni indicazioni utile in materia di investimenti da eseguire, redditività attesa nel primo triennio, risorse umane e logistiche da allocare, impatti sulla propria struttura organizzativa con particolare riguardo alle implementazioni del SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

2. Il termine per l'invio di quanto previsto al precedente comma è di dieci giorni rispettivamente:

- a) dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società;
- b) dalla data di assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.”

79. L'articolo VIII.II.3 è sostituito come segue:

“Articolo VIII.II.3 - Rinvio

1. Il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere alla BANCA CENTRALE sono oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.”

80. L'articolo VIII.II.4 è sostituito come segue:

“Articolo VIII.II.4 – Schemi segnaletici e manuali operativi

1. Ai fini della corretta esecuzione delle SEGNALAZIONI PERIODICHE DI VIGILANZA, si rendono disponibili nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE gli schemi segnaletici e i relativi manuali operativi contenenti le istruzioni per la compilazione e l'inoltro dei dati statistici; i manuali operativi possono altresì contenere indicazioni interpretative e/o di dettaglio utilizzabili anche ad altri fini di vigilanza con riferimento ai medesimi oggetti trattati.

2. Gli aggiornamenti degli schemi segnaletici e dei manuali operativi vengono introdotti con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e portati a conoscenza degli interessati con congruo anticipo rispetto alla loro decorrenza, in relazione alla rilevanza ed agli impatti operativi delle variazioni apportate.

3. Qualora con riferimento ad una SEGNALAZIONE PERIODICA DI VIGILANZA, o ad una parte di essa, non vi siano informazioni da comunicare alla BANCA CENTRALE, la banca deve comunque adempiere all'obbligo informativo confermando l'insussistenza di informazioni.”

81. L'articolo VIII.II.5 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Il quesito deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) mittente: banca sammarinese o SUCCURSALE sammarinese di banca estera;
- b) destinatario: Dipartimento di Vigilanza, e più precisamente:
 - Servizio Vigilanza Regolamentare: per tutti i quesiti riguardanti le disposizioni di vigilanza;
 - Servizio Vigilanza Informativa: per tutti i quesiti riguardanti gli schemi segnaletici ed i manuali operativi;
- c) forma: lettera o messaggio di posta elettronica firmati dal CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o da figura a questo vicaria per ruolo ricoperto (Vice Direttore Generale) o per espressa delega ricevuta e previamente comunicata a BANCA CENTRALE, nel rispetto del limite massimo di 3 dipendenti delegabili per ciascuna banca.”

82. La lettera a) dell'articolo VIII.III.1 comma 2 è sostituita come segue:

“a) una lettera di incarico indirizzata alla banca ispezionata, firmata da un componente del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e contenente l'indicazione dei soggetti incaricati;”

83. L'articolo VIII.III.2 commi 2 e 3 sono sostituiti come segue:

“2. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE alla banca con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura degli accertamenti, agli ESPONENTI AZIENDALI della banca o al Commissario nominato dalla BANCA CENTRALE, nei casi in cui dagli accertamenti sia derivata l'adozione di un provvedimento ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I o II della LISF.

3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo la società interessata deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”

84. L'articolo IX.III.1 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Fatto salvo quanto anticipato dalla presente Parte in materia di adeguatezza organizzativa, nonché dagli articoli VII.IV.1 e VII.V.2 in materia di computo delle ESPOSIZIONI INDIRETTE, l'applicazione su base consolidata ai GRUPPI BANCARI delle disposizioni di cui alle Parti VI, VII e VIII, è oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.”

85. L'articolo IX.IV.1 comma 4 è abrogato.

86. Il comma 2 ed il comma 7, lettera b), dell'articolo X.I.3 sono sostituiti come segue:

“2. Esse devono fornire alla clientela almeno le informazioni stabilite dalle presenti disposizioni con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle

caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. A tal fine potrà farsi utilmente ricorso ad un Glossario contenente le definizioni nei termini tecnici utilizzati nella modulistica.

b) “prestiti all’agricoltura” ex Legge 11 marzo 1981, n. 22;”

87. L’articolo X.III.2 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Nei casi di cui X.III.1 comma 1, la banca è tenuta nei confronti del CLIENTE a mantenere ferme tutte le condizioni riportate nella proposta di contratto fino alla chiusura del secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna della documentazione e ad utilizzare, ai fini della conclusione del contratto, la documentazione medesima.”

88. L’articolo X.III.6 comma 1 punto 5) è sostituito come segue:

“5) prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, comunque denominati, gravanti a qualsiasi titolo sui clienti anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto o di trasferimento di liquidità o titoli, di incasso effetti, di invio comunicazioni e rilascio duplicati;”

89. All’articolo X.IV.4 comma 1 è aggiunta la lettera i) come segue:

“i) le modalità, i vincoli ed i costi per l’estinzione anticipata;”

90. L’articolo X.IV.6 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Nel caso in cui alcuni degli elementi di rilevanza economica del contratto dipendano dalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati chiaramente i relativi parametri ed i tempi e modi di rilevazione degli stessi (siti internet, quotidiani specializzati ecc.)”

91. L’articolo X.IV.15 è sostituito come segue:

“Articolo X.IV.15 – Obblighi di rendicontazione periodica

1. Nei CONTRATTI DI DURATA, fatta eccezione per le locazioni di cassette di sicurezza e depositi chiusi e nei casi di rilascio al CLIENTE di libretto di deposito a risparmio, le banche devono fornire per iscritto ai CLIENTI, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e, in occasione di ogni variazione (ad eccezione di quelle dovute all’applicazione delle regole di indicizzazione previste in contratto), un aggiornato quadro delle condizioni applicate, utilizzando lo stesso documento di cui all’articolo X.III.5.

2. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto, in formato cartaceo e/o elettronico, sulla base di quanto stabilito nel contratto.

3. Per i rapporti regolati in conto corrente, il rendiconto deve essere inviato al CLIENTE con periodicità annuale o, a scelta del CLIENTE, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per i casi di variazione delle condizioni applicate.”

92. L’articolo X.IV.17 è sostituito come segue:

“Articolo X.IV.17 – Contenuto dell’estratto conto

1. Il rendiconto per i rapporti regolati in conto corrente (cd. estratto conto) deve indicare tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate con le rispettive causali e descrizioni, il saldo contabile debitore o creditore.

2. Almeno negli estratti conto inviati in coincidenza con la regolazione degli interessi devono altresì essere indicate, all’interno dell’estratto conto o in apposito prospetto scalare allegato, le modalità di calcolo degli interessi, inclusi i saggi di interesse applicati nel periodo, nonché il saldo liquido e disponibile del conto corrente di fine periodo.

3. Eventuali termini di silenzio-assenso riportati sugli estratti conto non sono opponibili al CLIENTE per operazioni diverse da quelle direttamente riferibili alla rendicontazione, quali, a titolo esemplificativo: la liquidazione delle spese fisse o per operazione, il calcolo degli interessi, l’applicazione di eventuali commissioni di scoperto.”

93. L’articolo X.IV.20 comma 2 è sostituito come segue:

“2. La BANCA CENTRALE deve rendere pubblica la comunicazione attraverso la sua integrale inserzione in apposita pagina del proprio sito internet, fatto salvo l’obbligo per la banca di esporre la comunicazione medesima presso la propria sede ed eventuali SUCCURSALI in luogo ben visibile al pubblico; la pubblicazione dell’avviso da parte di BANCA CENTRALE, in quanto atto dovuto, non pregiudica la possibilità da parte di BANCA CENTRALE di verificare, anche in seguito, la conformità del testo della comunicazione pubblicata e/o delle variazioni unilaterali applicate dalla banca alle norme di trasparenza e correttezza di cui alla presente Parte.”

94. L’articolo X.IV.21 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Le variazioni unilaterali in pejus dei tassi di interesse non sono consentite per i CONTRATTI DI DURATA con scadenza predeterminata, fatto salvo quanto già chiarito dall’articolo X.IV.14 comma 3.”

95. All’articolo X.V.3 è sostituito il comma 1 e viene aggiunto il comma 4 come segue:

“1. Le banche dotate di sito internet, possono utilizzare tale strumento per fornire dati e notizie inerenti la propria impresa (principali dati statutari, ultimi bilanci di esercizio ecc.), la propria organizzazione (organigramma, ESPONENTI AZIENDALI, titolari di funzioni di controllo interno, procedure di reclamo/composizione stragiudiziale e loro referenti ecc.) ed i prodotti ed i servizi offerti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Titolo II in materia di annunci pubblicitari (contenuti aziendali), nonché possono mettere a disposizione dei visitatori del sito rubriche dedicate alle informazioni generali sui mercati finanziari, sia auto-prodotte, sia attraverso collegamenti

(*link*) ai siti di accreditati *information provider*, sia estratte da questi ultimi, purché indicandone la fonte (contenuti finanziari).

4. Le banche che decidano di dotarsi di un proprio sito hanno l'onere di provvedere ad aggiornarne tempestivamente i contenuti pubblicati, siano essi aziendali, finanziari o istituzionali; eventuali mancanze o ritardi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Parte in materia di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela, potrà formare oggetto di intervento della BANCA CENTRALE.”

96. L'articolo XI.I.1 è sostituito come segue:

“Articolo XI.I.1 – Fonti legislative

1. Le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte trovano la propria fonte legislativa negli articoli 156 e 157 della LISF.”

97. L'articolo XI.V.8 è sostituito come segue:

“Articolo XI.V.8 - Limiti all'acquisizione di immobili

1. Le BANCHE PREESISTENTI devono alienare i beni immobili precedentemente acquisiti in deroga a quanto disposto dagli articoli VII.VII.1 e VII.VII.4, entro la fine dell'esercizio 2012.”

98. Per effetto delle modifiche di cui al precedente comma n. 64:

a) sono eliminate le parole “ad eccezione di quello di cui all'articolo VII.III.10” dal primo comma dell'articolo II.III.6 e dal terzo comma dell'articolo II.III.7;

b) il secondo comma dell'articolo XI.V.3 è abrogato.

99. Alle lettere a) e b) dell'articolo XI.IX.1, comma 1, si aggiungono rispettivamente le Circolari nn. 1, 3, 26 e 33 e le Lettere Uniformi nn. 1, 30, 40, 41, 45, 59, 73, 92, 93, 104, 109, 110, 111.

100. Gli allegati A), B), C1), C2), C3) e D) sono sostituiti da quelli allegati al presente Regolamento.

Articolo 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2011.

Articolo 3 – Norme finali e transitorie.

1. Le nuove disposizioni in materia di requisiti degli ESPONENTI AZIENDALI e di relative procedure di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione troveranno applicazione dalle prime nomine successive all'entrata in vigore del presente Regolamento. I direttori generali dovranno risultare in linea con i nuovi requisiti di indipendenza entro il 30 settembre 2011.

2. Ai fini della verifica da parte dell'Autorità di Vigilanza della permanenza dei requisiti di onorabilità e di attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione, i soggetti già PARTECIPANTI AL CAPITALE delle BANCHE PREESISTENTI devono provvedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo V.V.4 entro e non oltre il 31 dicembre 2011, e così a seguire con la periodicità ivi prevista.

3. I nuovi criteri di verifica dei requisiti di vigilanza prudenziale in materia di copertura patrimoniale dei rischi di inadempimento dei debitori e dei rischi operativi dovranno risultare applicati secondo il seguente piano pluriennale:
 - fattore moltiplicativo dei crediti in sofferenza: 150% dal 01/01/2012 – 200% dal 01/01/2013;
 - coefficiente di copertura dei rischi operativi: 5% dal 01/07/2011 – 10% dal 01/01/2012 – 15% dal 01/01/2013.

4. Il nuovo Allegato D dovrà sostituire il precedente a decorrere dalle richieste di affidamento che verranno presentate in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Le integrazioni apportate agli articoli X.I.3, X.IV.4 e X.IV.6 sono applicabili a decorrere dai contratti che verranno conclusi in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 4 – Testo consolidato del Regolamento n. 2007-07.

1. Il testo del Regolamento n. 2007-07 consolidato con le modifiche introdotte dal Regolamento n. 2008-04 e dal presente Regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI ONORABILITA'

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in
_____ codice
I.S.S./Fiscale _____, cittadino/a _____, pienamente
consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:

1) nell'ultimo quinquennio ho risieduto anagraficamente per il periodo maggiore al seguente indirizzo:

_____;¹

2) dalla certificazione allegata, emessa dalla pubblica autorità competente territorialmente sulla base della residenza dichiarata al precedente punto 1, non emergono a mio carico elementi pregiudizievoli ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;

3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tuttora pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui al precedente punto 2, tali da compromettere il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza e, non avendo mai commesso i fatti che ne sono il presupposto, non ho motivo di ritenere che possano sussistere.

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

¹ Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in
_____, cittadino/a
_____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la
veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, ai fini di ricoprire l'incarico di _____ della

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, di possedere il/i requisito/i di professionalità di seguito specificato/i:

_____ ²

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso le società e gli enti citati nell'allegato
curriculum vitae le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel
presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

_____ ² Indicare uno o più dei seguenti:

- ho maturato, nei dieci anni antecedenti la presente dichiarazione, un'esperienza di durata non inferiore a tre anni in attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default;
- ho maturato, nei dieci anni antecedenti la presente dichiarazione, un'esperienza di durata non inferiore a tre anni in attività libero professionali o d'insegnamento universitario in ruolo in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, fiduciario, mobiliare o assicurativo, o comunque funzionali all'attività della citata banca;
- ho maturato, nei dieci anni antecedenti la presente dichiarazione, una specifica competenza ed esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nel personale titolare di unità organizzative di banche o altre imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default.

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA
per funzioni di amministrazione

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in
_____, cittadino/a
_____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la
veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, ai fini di assumere l'incarico di membro del Consiglio di
Amministrazione della _____

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, quanto segue:

- 1) non ricopro incarichi di sindaco o revisore contabile per conto della società medesima o di società direttamente o indirettamente partecipate o partecipanti al capitale sociale della stessa;
- 2) non sono coniuge, parente o affine, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui al precedente punto 1;
- 3) non sono debitore della società, o di società controllate o controllanti, in misura superiore al limite stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
- 4) non sono dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome.

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA
per funzioni di controllo

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in
_____, cittadino/a
_____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la
veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, ai fini di assumere l'incarico di sindaco / revisore contabile della

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005, n. 165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:

- 1) non ricopro l'incarico di amministratore per conto della società medesima, di società direttamente o indirettamente partecipate o partecipanti al capitale sociale della stessa;
- 2) non detengo direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti nelle società di cui al punto 1;
- 3) non sono in alcun modo legato/a alle società di cui al punto 1 da rapporti di rilevanza economica, secondo quanto definito nelle vigenti disposizioni di vigilanza;
- 4) non sono coniuge, parente o affine, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3;
- 5) non sono debitore della società, o di società controllate o controllanti, in misura superiore al limite stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
- 6) non sono dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome.

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA
per funzioni di direzione

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in
_____, cittadino/a
_____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la
veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, ai fini di assumere l'incarico di Direttore Generale della

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di non essere debitore della società, o di società controllate o controllanti, in misura superiore al limite stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza;

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

MODULO D'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CONTROLLANTE

Con la presente io sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in qualità di _____

(carica)

di _____

(denominazione del prestatore)

dichiaro, ai fini istruttori sull'affidamento, che:

○ le persone fisiche attualmente identificabili quali "soggetti controllanti" del soggetto prestatore sono:

Cognome	Nome	Luogo nascita	Data nascita	Indirizzo residenza

di cui allego copia di documento di riconoscimento da me sottoscritto.

○ non vi sono persone fisiche attualmente identificabili quali "soggetti controllanti" del soggetto prestatore, per cui il controllo in ultima istanza, è riferibile ai seguenti soggetti:

Denominazione	Sede Legale	Codice Identificativo	Tipologia

di cui allego copia di certificato di vigenza (o equipollente estero) da me sottoscritto.

○ non vi sono attualmente soggetti identificabili quali "soggetti controllanti" del soggetto prestatore.

Resta inteso che il contenuto della presente dichiarazione è coperto dal segreto bancario, ai sensi dell'art.36 della Legge 17 novembre 2005; se ne autorizza pertanto l'uso nei limiti di quanto richiesto dalle vigenti norme di legge e di vigilanza.

Mi impegno altresì ad informarVi prontamente di eventuali variazioni che dovessero interessare i dati di cui sopra, mediante il rilascio di una nuova dichiarazione sostitutiva, resa utilizzando il presente modulo.

San Marino, li _____

In Fede.

Visto dell'assuntore
